

Principi **validi ed irrinunciabili** presenti nel testo di decreto elaborato dal precedente  
Governo pronto per la firma da settimane sul tavolo del nuovo Governo

Il testo del Regolamento per il funzionamento del Fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure in favore di risparmiatori in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1106, 1107, 1108, 1109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già pronto per la pubblicazione, contiene punti irrinunciabili per la tutela dei risparmiatori traditi.

Punti salienti:

- 1) Le Banche interessate: **Popolare di Vicenza Veneto Banca, Veneto Banca, Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.**
- 2) Gli strumenti finanziari per i quali si può chiedere il ristoro: **azioni ed obbligazioni subordinate** acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in risoluzione e liquidazione.
- 3) Chi ha diritto: il **“risparmiatore”**: **la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto**, che ha acquistato strumenti finanziari nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi.
- 4) Cosa viene risarcito: **il danno ingiusto, riconosciuto con sentenza (anche di primo grado) o con pronuncia degli arbitri di ANAC** (l'autorità anticorruzione individuata come camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Articolo 2

(Definizioni)

- c) **“Gestore”**: ente che gestisce gli adempimenti amministrativi, legali e contabili relativi alla procedura di ristoro finanziario del danno ingiusto riconosciuto con sentenza o con lodo arbitrale;
- g) **“prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari”**: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tali servizi o attività siano stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore gli strumenti finanziari menzionati nella lettera f), nell'ambito di un rapporto negoziale **diretto** con la Banca in risoluzione o liquidazione;
- h) **“cessione irregolare”**: **cessione di strumenti finanziari in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;**
- i) **“legittimati”**: il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado del risparmiatore in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca;

Articolo 3

(Condizioni di intervento del Fondo)

1. Possono chiedere l'intervento del Fondo di ristoro a seguito del riconoscimento, risultante da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, del danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione, i seguenti aventi diritto:

a) i risparmiatori, che hanno acquistato strumenti finanziari, nell'ambito di un rapporto negoziale **diretto** con Banche in risoluzione o liquidazione che li hanno emessi, e che detenevano gli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, o della liquidazione coatta amministrativa ai sensi del T.U.B. delle medesime Banche, avviata dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018;

b) i legittimati in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento da parte dei risparmiatori con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca di cui alla precedente lettera a);

c) i successori per causa di morte dei risparmiatori o dei legittimati;

2. Sono esclusi dall'intervento del Fondo di ristoro i crediti relativi agli strumenti finanziari, che, per effetto di atti unilaterali o contrattuali posti in essere dagli aventi diritto, siano estinti o inefficaci o inopponibili nei confronti delle Banche in risoluzione o liquidazione e dei relativi cessionari dei beni. Sono altresì esclusi i crediti relativi a obbligazioni subordinate i quali rientrano nell'ambito di applicazione degli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo di solidarietà.....

#### Articolo 4

##### (Istanza e documenti)

1. Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l'intervento del Fondo di ristoro **entro il termine di decadenza di un anno:**

**- dal passaggio in giudicato della sentenza**

**-dalla non impugnabilità del lodo arbitrale**

che hanno riconosciuto in via definitiva il danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione.

**Per le sentenze passate in giudicato e i lodi divenuti non impugnabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di un anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.**

2. L'istanza, debitamente sottoscritta, di erogazione del ristoro finanziario da parte del Fondo di ristoro è indirizzata al Gestore, con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione

5. Il Gestore pubblica in apposita pagina informatica dedicata al Fondo di ristoro, accessibile dal portale del proprio sito internet, gli atti che disciplinano le procedure nonché i relativi modelli per istanze e dichiarazioni.

6. Il pagamento del ristoro finanziario viene effettuato secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione

**8. Le Banche forniscono entro 30 giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.**

#### Articolo 5

##### **(Limiti della misura di ristoro finanziario)**

1. Il ristoro finanziario è determinato nella misura dell'importo relativo al danno ingiusto, riconosciuto da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, per capitale investito, **eventuali interessi di mora e rivalutazione**, con esclusione delle spese legali e giudiziali. **Da detta misura dell'ammontare del ristoro sono in ogni caso detratti gli eventuali importi di cui gli aventi diritto hanno già beneficiato in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di risarcimento, indennizzo o ristoro comunque denominato, che non sono stati considerati in detrazione nella sentenza o nel lodo arbitrale medesimi.**

**2. Il Fondo di ristoro corrisponde il ristoro finanziario agli aventi diritto, entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico previsto**

**dal comma 6 dell'articolo 4.**

**Principio importantissimo: Gli importi dovuti, non ristorati per esaurimento della dotazione finanziaria del Fondo di ristoro, in caso di rifinanziamento del medesimo Fondo sono corrisposti d'ufficio dal Gestore agli aventi diritto, secondo l'ordine cronologico acquisito.**

#### Articolo 6

(Termini e modalità di intervento del Fondo)

1. Il termine per la conclusione del procedimento di ristoro è **di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della istanza al Gestore,**
3. Il pagamento del ristoro finanziario viene effettuato mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

#### Articolo 7

(Recupero dei pagamenti)

**1. Gli importi definitivi dei ristori finanziari previsti dal precedente articolo 5 versati agli aventi diritto sono recuperati dal Fondo di ristoro mediante insinuazione nello stato passivo delle Banche in risoluzione o liquidazione,....**

#### Articolo 8

(Convenzione)

1. Il MEF può affidare a persone giuridiche nelle forme e con le procedure previste dalla legge le funzioni di Gestore, delle quali costi ed oneri sono posti al carico del Fondo di ristoro (nota 3)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**In estrema sintesi il testo elaborato dal precedente Governo ha i seguenti punti fermi ed irrinunciabili:**

- A. **nessun limite al danno subito**
- B. **nessun condizionamento dal reddito o dallo stato patrimoniale** (come per gli obbligazionisti delle 4 banche risolte)
- C. **una procedura semplificata ed esperibile dall'interessato**
- D. **Viene riconosciuto il danno ingiusto (pari all'importo corrisposto per l'acquisto) con il riconoscimento degli interessi legali e di mora.** Per esempio tutte le vittime degli aumenti di capitale del 2013-2014 o della forzata conversione in azioni delle obbligazioni potranno riavere più dell'importo pagato.
- E. **l'immediato pagamento di chi ha già una sentenza, anche di primo grado, o un lodo divenuto esecutivo**(l'esecutività si consolida in poche settimane)
- F. **grazie all'ordine cronologico il fondo continua a ricevere le domande** e ad attestare il danno subito. **Gli importi dovuti, non ristorati per esaurimento della dotazione finanziaria del Fondo di ristoro, in caso di rifinanziamento del medesimo Fondo sono infatti corrisposti d'ufficio dal Gestore agli aventi diritto, secondo l'ordine cronologico acquisito.**
- G. **non c'è nessuna limitazione di data e o di modalità di come si è entrati in possesso delle azioni**, la PRESCRIZIONE DECENNALE (anche se ci sono fondati requisiti per la sospensiva ex art. 2941 c.c.) deve essere opposta dalla banca, ma nella fattispecie noi abbiamo la dinamica del all'arbitrato vero e proprio: ANAC istruisce la pratica, acquisisce la documentazione che ritene, e decide l'entità del danno....non c'è dialettica tra risparmiatore e banca. Infatti **gli importi definitivi dei ristori finanziari versati agli aventi diritto sono recuperati dal Fondo di ristoro mediante insinuazione nello stato passivo delle Banche in risoluzione o liquidazione.**

**Qualora l'attuale Governo intende procedere a miglioramenti, sempre sottolineando** che ogni giorno di ritardo esaspera, con effetti tragici, le vittime di questa sciagura finanziaria, da parte nostra rinnoviamo quanto proposto dal prof. Rodolfo Bettiol di connessione del ristoro al reato finanziario ed una precisazione sui diritti derivanti dalla "detenzione del titolo" come già rappresentato nell'incontro del 24 luglio u.s. al MEF.

Il testo del Governo precedente sarà messo a disposizione e perchè ciascuno possa valutare ed avanzare proposte a ragion veduta e non su preconcetti o condizionato da faziosità di partito.

### **Democrazia responsabile e Nota specifica per la Parte economica**

Diritto dei risparmiatori di conoscere il testo del decreto sul tavolo del Governo da settimane per dare il contributo responsabile.

Le dichiarazioni dei sottosegretari MEF Massimo Bitonci e Alessio Villarosa nella riunione del 24 luglio u.s. con tutti le associazioni di tutela dei risparmiatori, sono state reticenti sulle risorse, dando garanzie che c'erano (!) e che andavano quantificate solo dopo che si fosse definito il perimetro e l'ambito intervenienti risarcitori prospettando una nuova legge...**NEGANDO LA CONOSCENZA DEL TESTO EL PRECEDENTE GOVERNO CON GENERICHE VALUTAZIONI DI DIFFICOLTA' ALL'ATTUAZIONE...DI INCOSTITUZIONALITA'...**

Ciononostante i sottosegretari confermavano il ricorso ai fondi dormienti e sfuggiva anche una indicazione quantitativa: di **un miliardo....**

Nella stampa in seguito trapelava l'indicazione di una dotazione di 400 milioni, ma ancora più grave l'indicazione sia di Bitonci che di don Torta per un risarcimento percentuale.

Ma se si conferma il testo del vecchio Governo, le necessità sono ben maggiori del miliardo o dei 400 milioni. Ma non è necessario rivolgersi alle tasse degli italiani, bastano appunto i fondi dormienti.

Quindi si rende opportuno richiamare le reali consistenze dei conti dormienti, immediatamente spendibili in quanto già incassati dallo Stato al cap. 3382 pari esattamente: **1.574.205.439,98 al 31 .12 2017**. Sull'argomento nel mese di settembre dello scorso anno, il Ministero rispondendo ad una precisa interrogazione di un parlamentare dei **5 stelle** diede la cifra dell'incassato esistente a quella data -sempre al netto degli esborsi Consap- ed in cassa giacevano poco più di **1 Miliardo e 400 milioni**.

Per le polizze è solo questione di tempo ma è in vista una significativa quantificazione. Gli esperti del settore stimano che lo stock di risorse lasciate a dormire sonni tranquilli ed infruttuosi, tranne che per le assicurazioni che li hanno in deposito, rappresentino una cifra **da 140 a 190 Miliardi di €**.

### **URGENZA di pubblicare il Decreto**

Resterebbe incomprensibile che la cifra, modestissima per il fabbisogno **ma strategica per creare il precedente**, messa a bilancio per l'anno in corso restasse inutilizzata. Ci risparmiatori che già dispongono di una sentenza anche di primo grado o di un lodo divenuto esecutivo, circa 1500 risparmiatori, che potrebbero essere risarciti con la sola presentazione del titolo....

Ci si rende conto dell'impatto sulla comunità, sempre più disperata, dei risparmiatori...dell'irrompere di un fatto concreto come l'accredito sul conto corrente del risarcimento integrale.

Il criterio cronologico garantisce tutti, sarà il Governo, che tra l'altro senza neppure ricorrere a norma di legge, ha facoltà di destinare appunto i fondi dormienti per alimentare le disponibilità del Fondo di ristoro.

Su questa legge e sul regolamento si deve recuperare lo spirito dell'unanimità che ha portato

all'approvazione dell'istituzione del Fondo nel dicembre scorso e di recente, all'approvazione dell'emendamento al Senato che impegna ad attuare la legge. **L'unanimità segna sempre un atto di buona politica...** è la conferma che si converge sul **bene comune**, e di questi tempi ne abbiamo tanto bisogno per riconciliarci con le istituzioni e ritrovare fiducia nella politica.

Si allega:

- 1) il Testo integrale del DPCM come acquisito
- 2) Odg n. 337 del 3 luglio del Consiglio Regionale Veneto approvato all'unanimità che impegna la Giunta ad attivarsi per rapida attuazione del Fondo
- 3) emendamento del Senatore Ferrazzi che sollecita l'operatività del Fondo, approvato con voto unanime il 6 agosto c.m. in sede decreto milleproroghe.
- 4) comunicato del Sindaco di Vicenza avv. Francesco Rucco per la rapida attuazione del Fondo, secondo quanto votato all'unanimità dal Senato.